

Circolare informativa – area tributaria

Cash back e lotteria degli scontrini: due metodi nuovi nella lotta all'evasione

Il fisco si è inventato due nuovi strumenti per cercare di combattere l'evasione. Ne riprendiamo qui di seguito i punti salienti:

Cashback

Per partecipare all'iniziativa "cashback" sono ammessi gli acquisti in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione, ecc. nonché a favore di artigiani, lavoratori autonomi. Sono esclusi:

- gli acquisti online (ad esempio, e-commerce);
- gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali / professionali;
- le operazioni eseguite presso sportelli ATM (ad esempio, ricariche telefoniche);
- i bonifici SDD per gli addebiti diretti su c/c;
- le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su c/c.

Per aderire all'iniziativa è richiesta la maggior età e la residenza in Italia. Inoltre, l'esercente deve disporre di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento (POS) che consenta di partecipare al programma "Cashback".

Per aderire all'iniziativa il soggetto interessato deve scaricare l'APP IO, alla quale si accede tramite SPID o Carta d'identità elettronica.

In fase di registrazione sono richieste le seguenti informazioni:

- codice fiscale;
- estremi identificativi degli strumenti di pagamento elettronici utilizzati per effettuare gli acquisti. Ad esempio, carte di credito / debito, bancomat e Satispay (da gennaio sarà possibile inserire anche Bancomat Pay, Apple Pay, Google Pay).
È possibile registrare uno o più strumenti di pagamento elettronici;
- codice IBAN del c/c su cui ricevere i rimborsi (tale informazione può essere fornita anche successivamente);
- autocertificazione della maggior età e della residenza in Italia, nonché di utilizzare strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di un'attività imprenditoriale / professionale.

Il rimborso "Cashback", ad eccezione del rimborso del periodo sperimentale, è determinato con cadenza semestrale.

Per partecipare al rimborso è necessario aver eseguito almeno 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici, nel periodo di riferimento.

Il programma "Cashback" prevede la restituzione del 10% dell'importo di ogni transazione, fino ad un importo massimo di € 150 per singola transazione. Le transazioni di importo

superiore € 150, concorrono fino a € 150. Così, ad esempio, in caso di un acquisto pari a € 1.000, la transazione concorre fino a € 150. Non è previsto un importo minimo di spesa.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate nel semestre non superiore a € 1.500. Pertanto, è possibile ottenere un rimborso massimo di € 150 a semestre, fino a € 300 l'anno.

Cashback nel periodo sperimentale: A decorrere dall'8.12 al 31.12.2020 è previsto l'iniziativa "in via sperimentale" con erogazione del rimborso nel mese di febbraio 2021.

Per partecipare al rimborso è necessario effettuare almeno 10 transazioni con strumenti di pagamento elettronici, nel periodo di riferimento.

"Super Cashback": Ai primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei semestri effettuano il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici registrati, è attribuito un rimborso speciale di € 1.500.

Assume rilevanza il numero degli acquisti e non gli importi!

I rimborsi sono erogati tramite bonifico sull'IBAN indicato al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono ridotti proporzionalmente.

"Lotteria degli scontrini"

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico la Finanziaria 2017! ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'AdE;

di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all'estrazione, al momento dell'acquisto e prima dell'emissione dello scontrino si deve comunicare il codice lotteria (codice alfanumerico / a barre, abbinato al proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane.

L'esercente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione. In caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice, l'acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

I premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati.

Sono esclusi gli acquisti:

- per i quali si intende fruire della detrazione / deduzione IRPEF (nel relativo documento commerciale è riportato il codice fiscale dell'acquirente);

- i cui dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
- documentati da fattura elettronica;
- di importo inferiore a € 1;
- effettuati online / e-commerce.

Si evidenzia che nell'ambito del disegno di legge della Finanziaria 2021 (bozza) è prevista la limitazione della possibilità di partecipare alla "Lotteria degli scontrini" soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti "in contanti".

Adempimenti:

Il consumatore privato che intende partecipare alla lotteria degli scontrini deve manifestare la propria volontà comunicando al cedente / prestatore il "codice lotteria" rilasciato dal Portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Il codice lotteria può essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile.

Il cedente / prestatore, al fine di consentire al cliente di partecipare alla "Lotteria degli scontrini", deve disporre di un registratore telematico (RT) in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il "codice lotteria" – il fornitore del registratore di cassa elettronico è sicuramente in grado di dare le relative informazioni.

Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro pagato. Per corrispettivi di importo superiore a € 1.000 sono generati al massimo 1.000 biglietti lotteria. L'esercente deve comunicare all'Agenzia anche l'eventuale operazione di reso / annullo, relativo ai documenti commerciali "madre" con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria. I documenti successivamente oggetto di reso / annullo, infatti, non danno diritto ai premi (l'estrazione di un codice lotteria abbinato ad uno di tali documenti è considerata nulla).

I premi in denaro sono attribuiti ai partecipanti alla "Lotteria degli scontrini" a seguito di estrazioni settimanali, mensili ed un'estrazione annuale; i vincitori sono avvisati con raccomandata A/R ovvero tramite PEC / SMS / e-mail.

Merano, dicembre 2020

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it